



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 31/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 14 ottobre 2013. n. 254

PSR 2007-2013 - Misura 227 az. 1 e 3 "Intervento di miglioramento boschivo e realizzazione di percorsi in un bosco di alto fusto" - Comune di Vieste (FG) - Proponente: Ditta DIMAURO Michele. Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". ID_4469

L'anno 2013 addì 14 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 8956 del 29.10.2012 del Servizio Ecologia, il sig. Dimauro Michele, in qualità di titolare dell'omonima Ditta, presentava la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza, riconducibile al livello 1 (fase di screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006, per gli interventi emarginati in epigrafe;
- ricadendo l'intervento proposto nel perimetro del P.N. del Gargano, come peraltro rilevato dal medesimo proponente, l'Ufficio scrivente, con nota prot. 2698 del 14/03/2013, chiedeva all'Ente di gestione del prefato parco di adempiere con cortese sollecitudine a quanto previsto dall'art. 6 c.4 della Lr 11/2001 e ss.mm.ii.;
- l'Ente del P.N. del Gargano, con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia prot. 8238 del 30/06/2013 notificava il proprio parere ex art. 6 c.4 della Lr 11/2001 e ss.mm.ii..

atteso che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui all'istanza in oggetto, il progetto denominato "intervento di miglioramento boschivo e realizzazione di percorsi in un bosco di alto fusto" in agro di Vieste (FG) proposto dalla Ditta Dimauro Michele partecipa al Bando relativo alla Misura di finanziamento 227 Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi ed Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe.

Oggetto della presente istruttoria è il progetto, in adesione a quanto previsto dalle azioni 1 e 3 della Mis. 227 del PSR 2007-13 della Regione Puglia, per la realizzazione rispettivamente di un intervento selvicolturale e di due percorsi, di cui uno naturalistico e l'altro ginnico, proposti dalla Ditta Dimauro Michele sui propri terreni boscati, in agro di Vieste, loc. "Musostorto", costituiti da una fustaia mista di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e Leccio (*Quercus ilex*) con presenza sporadica di altre latifoglie (*Fraxinus* sp. e *Acer* sp.).

Nello specifico, si riporta di seguito quanto contenuto nella documentazione agli atti in relazione alle opere a farsi:

Azione 1

Gli interventi di miglioramento boschivo previsti consistono in un diradamento selettivo dal basso a carico degli elementi sottoposti e seccaginosi, nella ripulitura della vegetazione infestante e nella spalcatura delle piante di pino presenti. Sono previsti anche interventi di manutenzione ordinaria a carico della viabilità forestale esistente.

Per quanto attiene la stima della massa legnosa ritraibile dall'intervento, ricavata dall'esecuzione di n. 8 aree di saggio, verrà asportato il 6% dell'area basimetrica totale.

Azione 3

Il percorso naturalistico proposto, denominato "natura", sarà realizzato su un tracciato esistente della larghezza minima di 1 metro e massima di 2 metri con fondo stabilizzato, e, seguendo il profilo della curva di livello, avrà una lunghezza complessiva di 1120 metri. Tale percorso sarà delimitato su un lato da una staccionata in legno di castagno, che, in punti prescelti, presenterà rientranze idonee al posizionamento di panchine e tavoli in legno. È previsto inoltre il posizionamento di bacheche didattiche e cestini portarifiuti.

Il percorso ginnico, denominato "sentiero salute", sarà realizzato sempre su un tracciato esistente della larghezza minima di 1 metro e massima di 2 metri con fondo stabilizzato, ma avrà una lunghezza complessiva più breve, pari a 870 metri. Tale percorso sarà delimitato su un lato da una staccionata in legno di castagno, che, in punti prescelti, presenterà rientranze idonee al posizionamento di n. 16 attrezzi ginnici e n. 17 cartelli. All'inizio del percorso verranno installate alcune attività ginniche per bambini e posizionate panchine e tavoli da pic-nic.

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rileva:

- un ATE di valore "C" e "D";
- l'ATD "bosco" ed aree annesse;

- l'ATD "biotopo", denominato Foresta Umbra, ed aree annesse;
- presenza del Tratturello Campolato - Vieste;
- vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 "Vieste - Litorali, boschi, coste e antico centro abitato";
- vincolo idrogeologico.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- UCP - Prati e pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Foresta Umbra", ZPS "Promontorio del Gargano")

6.3.1 - Componenti culturali ed insediative

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)
- UCP - Testimonianza della Stratificazione Insediativa (rete tratturi)
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m - 30 m) (rete tratturi)

Ambito di paesaggio: Gargano;

Figura territoriale: foresta Umbra.

Si segnala la presenza dell'IBA 203 denominata "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".

La superficie boscata oggetto di intervento, allibrata catastalmente in agro di Vieste (FG), al FM 34, p.lle 130-131-132 e FM 37, p.lle 244-243-242-228-226-225-224-60-62-63-68-81-83-116-117-118-119-120-121-122-123-125-117, pari a 28 ettari circa di superficie, ed oltre a ricadere nel SIC "Foresta Umbra", cod. IT9110004 e nella ZPS "Promontorio del Gargano", cod. IT9110039, è ricompreso all'interno del perimetro del P.N. del Gargano, zona 2.

Considerato che:

- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997, SIT-Puglia 2006 e 2011 e dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, con particolare riferimento a quella fotografica, l'opera proposta interessa un bosco misto di conifere e latifoglie, già attraversato da percorsi pedonali su fondo naturale;
- l'uso del suolo disponibile sul SIT Puglia qualifica la superficie in esame come "bosco di latifoglie" ed "aree a vegetazione sclerofilla".
- l'Ente del Parco nazionale del Gargano con propria nota prot. 3843 del 29/07/2013, agli atti di questo Servizio con prot. n. 8238 del 30/08/2013, ai sensi dell'art. 6 c.4) della LR 11/2001 e ss.mm.ii., esprimeva parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni per la realizzazione del progetto de quo;
- la tipologia d'interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del PN del Gargano), la Provincia di Foggia e il Comune di Vieste, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Foresta Umbra", cod. IT9110004 e della ZPS "Promontorio del Gargano", cod. IT9110039, si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni, ivi comprese quelle impartite dall'Ente di gestione del P.N. del Gargano, di cui ai punti 17 - 27:

1. non è consentita l'apertura di nuove piste forestali;
2. gli interventi selvicolturali previsti sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
3. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
4. il diradamento dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 6% dell'area basimetrica complessivamente stimata, come indicato dagli stessi tecnici incaricati dalla Ditta proponente;
5. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti ad avverse condizioni climatiche; L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
6. nelle operazioni di diradamento, dovranno in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. non devono essere interessate dai tagli di diradamento le aree a vegetazione rada;
9. i sentieri proposti dovranno essere realizzati solo ed esclusivamente in corrispondenza di tracciati già esistenti, senza comportarne modifiche in larghezza;
10. le aree attrezzate per la fruizione del bosco che prevedono il posizionamento di panche, bacheche, cartelli, cestini e staccionate devono essere realizzate rigorosamente con materiali naturali ecocompatibili ed a basso impatto paesaggistico secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
11. la localizzazione delle predette aree attrezzate dovrà avvenire in aree idonee dal punto di vista geomorfo-idro-geologico e già del tutto prive di soggetti arborei e/o arbustivi;
12. i percorsi e le aree di sosta dovranno essere mantenute a fondo naturale e senza alcun apporto di materiale di natura inerte. L'eventuale diserbo delle essenze erbacee all'interno delle stesse non potrà in alcun modo essere effettuato tramite diserbanti chimici;
13. è fatto divieto di installare sistemi d'illuminazione fissi per le ore notturne;
14. dovranno essere adottate, in fase esecutiva, tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni di polveri e rumori;
15. i mezzi d'opera da utilizzare all'interno dell'area boscata, esclusivamente di tipo gommato, avranno dimensione adeguata alla larghezza delle piste già esistenti;

16. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati di frequente;
17. il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l'ambiente;
18. rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante/ha, al fine di garantire la giusta dose di "legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
19. assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
20. il materiale di risulta deve essere tagliato in pezzi della lunghezza massima di 20 cm e distribuito sull'intera superficie;
21. l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in osservanza del RR 30.06.2009 n. 10 "Tagli boschivi" e ss.mm.ii.;
22. rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
23. è fatto obbligo, al fine di salvaguardare la biodiversità forestale, di rilasciare buona parte delle specie arboree secondarie del bosco e la vegetazione del sottobosco al fine di creare un microclima tale da permettere una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio;
24. l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;
25. le specie arbustive costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate, in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio, oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
26. le strutture e le tipologie costruttive devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo che si inseriscano nel paesaggio con il minimo impatto;
27. la gestione dei sentieri deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori e dare loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare. Tra le altre sarà fondamentale far rispettare le seguenti regole:
 - evitare schiamazzi;
 - evitare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe;
 - non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti;
 - non prelevare specie animali e vegetali;
 - non abbandonare rifiuti.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 2464/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007- 2013 nelle aree "a bosco e a macchia";

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso:

la Dirigente dell'Ufficio
Programmazione, Politiche
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto denominato "intervento di miglioramento boschivo e realizzazione di percorsi in un bosco di alto fusto" in agro di Vieste (FG) proposto dalla Ditta Dimauro Michele ed incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 227 Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi e Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi", per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che vengano

rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al sig. Dimauro Michele, in qualità di titolare dell'omonima Ditta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, al Comune di Vieste, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del PN del Gargano) ed all'Ente del P.N. del Gargano;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
